



E

## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTO il Codice della navigazione, così come novellato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n.151, che ha definito i compiti del gestore aeroportuale;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che ha attribuito all'ENAC le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro Aeronautico Italiano (R.A.I) ed all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria (E.N.G.A.);
- VISTA la legge 10 novembre 1973, n. 755, modificata dalla legge 21 dicembre 1977 n. 985, che ha istituito il "sistema aeroportuale della Capitale", costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma - Fiumicino e dall'aeroporto "Giovanni Battista Pastine" di Roma - Ciampino e ne ha previsto la concessione della gestione unitaria, per la durata di 35 anni, ad una società al cui capitale l'IRI doveva partecipare direttamente o indirettamente con almeno il 51%;
- VISTO che l'IRI ha costituito il 12 febbraio 1974 la società "Aeroporti di Roma - Società per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale S.p.A." (A.d.R. S.p.A.);
- VISTA la Convenzione n. 2820 stipulata in data 26 giugno 1974 tra la Direzione generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile e la Società A.d.R. S.p.A., approvata e resa esecutiva con il decreto ministeriale 1° luglio 1974 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, di concerto con i Ministri delle Finanze, della Difesa e del Tesoro, con cui è stato disciplinato l'affidamento alla Società A.d.R. S.p.A. della gestione totale del sistema aeroportuale romano costituito dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino fino al 30 giugno 2009, per una durata complessiva di 35 anni;
- VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 14, comma 3, interpretato dall'art. 10,





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha disposto la proroga della concessione fino al 30 giugno 2044;

VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1999 sono state disciplinate le modalità inerenti l'alienazione della partecipazione indiretta dello Stato in AdR S.p.A., a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

VISTO che l'IRI, con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2000, ha accettato l'Offerta Vincolante di Parte Acquirente e, in data 23 giugno 2000, ha stipulato il contratto di compravendita azionaria per la cessione a Leonardo S.p.A. di azioni ordinarie AdR, pari al 51,166% del capitale sociale;

VISTO che l'acquirente Leonardo S.p.A., ai sensi dell'articolo 11.9 del contratto di compravendita azionaria e in conformità agli articoli 106 e 108 del D.Lgs. n. 58/98, ha dato corso, sul mercato azionario regolamentato, all'OPA obbligatoria e all'OPA residuale e che, in data 27 aprile 2001, l'assemblea straordinaria degli azionisti di AdR S.p.A. e della controllante Leonardo S.p.A. hanno rispettivamente deliberato la fusione per incorporazione di AdR S.p.A. in Leonardo S.p.A. e contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in Aeroporti di Roma S.p.A., successivamente attuata con contratto di fusione del 16 maggio 2001 Rep. 9286, Racc. 4767, con effetti a





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

decorrere dal 21 maggio 2001, di cui il Ministero dei trasporti e della navigazione ha preso atto con nota 25 maggio 2001;

VISTA

la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e Finanze, foglio n. 67, (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007) con la quale è stato approvato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;

VISTA

la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, il 21 maggio 2008, registro n. 3 Economia e Finanze, foglio n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «*meramente*» e confermando il restante testo;

VISTO

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 dicembre 2008 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di approvazione delle Linee guida elaborate dall'ENAC per l'applicazione della delibera CIPE n.38/2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 reg. 1 fgl.48 (Gazzetta Ufficiale n. 42/2009);

VISTI

il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17 comma 34-*bis*, come modificato dall'art. 47, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, autorizza l'ENAC, per i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

aventi traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, alla stipula di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, ad obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto;

VISTA

l'istanza della società A.d.R. presentata all'ENAC in data 9 marzo 2010, con nota n. A001865, come riformulata con nota n. A007883 del 26 ottobre 2010, concernente l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma in deroga, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO

che, per dare attuazione alle previsioni del decreto legge n. 78/2009, l'ENAC ha elaborato il sistema di regolazione tariffaria, basato sul regime del *price cap*, che definisce le metodologie utilizzate per la tariffazione pluriennale, le deroghe introdotte e le modalità di aggiornamento tariffario valide per l'intera durata del rapporto ENAC - A.d.R., inserito all'interno dello schema di Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società A.d.R. e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC n. 38 in data 19 ottobre 2012;

CONSIDERATO

che, per quanto non disciplinato dal Contratto di programma, continua ad applicarsi quanto previsto in materia dalla delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida ENAC;

CONSIDERATO

che, ai fini dell'avvio dell'istruttoria per la stipula del Contratto di programma in deroga, sono state svolte, da parte dell'ENAC, le necessarie verifiche sui dati della contabilità analitica riferiti all'esercizio 2010, presentati dalla Società A.d.R., unitamente alla certificazione resa dalla società Deloitte &





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Touche S.p.A., volte ad accertare la riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico di tale esercizio, nonché ai fini dell'aderenza ai criteri fissati dalla delibera CIPE n.38/2007 e dalle Linee guida dell'ENAC, nonché dal sistema elaborato per la regolazione tariffaria;

CONSIDERATO che, ai fini della stipula del Contratto di programma, la Società A.d.R. ha presentato all'ENAC il Piano degli investimenti 2012 - 2021 e che lo stesso è stato approvato con provvedimento dell'ENAC - Direzione Pianificazione e Progetti - n. 145906/IPP dell'11 novembre 2011;

CONSIDERATO che l'ENAC con nota n. 141002/DG del 2 novembre 2011 ha trasmesso ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Economia e delle finanze lo schema di atto unico Convenzione (Titolo I) – Contratto di programma (Titolo II) e la relazione esplicativa entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC con delibera n. 36/2011 in data 18 luglio 2011;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa, l'ENAC, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha provveduto a sottoporre a pubblica consultazione in data 13 dicembre 2011, limitatamente al primo sottoperiodo tariffario:

- le previsioni di traffico;
- il Piano degli investimenti;
- il Piano della qualità e dell'ambiente;

CONSIDERATO che con nota n. 32547 del 13 marzo 2012, l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, le risultanze della predetta consultazione;

VISTE le note n. 34657 del 16 marzo 2012 e n. 38070 del 23 marzo 2012, con cui l'ENAC ha fornito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente, un ulteriore aggiornamento sulle deroghe concesse e sulla disciplina tariffaria contenuta nel predetto Titolo II e la Relazione istruttoria completa della dinamica tariffaria 2012 – 2016, del testo del citato atto unico Convenzione – Contratto di programma in deroga, comprensivo di alcune modifiche, e relativi allegati;

CONSIDERATO che, ai fini di una semplificazione dell'iter della concessione della gestione aeroportuale ed in accoglimento dell'esigenza rappresentata da AdR di potersi dotare di uno strumento contrattuale che offra certezze sul mercato finanziario e che consenta alla Società di gestione di poter reperire con minori difficoltà e ad un costo inferiore i capitali necessari per la realizzazione di un vasto intervento di adeguamento infrastrutturale del sistema aeroportuale della Capitale diretto a soddisfare la crescita di traffico stimata dagli attuali 40 milioni a circa 100 milioni di passeggeri al 2044, le parti hanno ravvisato l'opportunità di unificare in un solo Atto la disciplina del rapporto concessorio nonché quella del contratto di programma anche al fine di agevolare l'applicazione delle previsioni normative di cui al menzionato articolo 17, comma 34 bis;

CONSIDERATO che è stato quindi predisposto un Atto unico Convenzione (Titolo I) – Contratto di programma (Titolo II) anche alla luce di quanto previsto dall'art. 71, c. 3 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, che detta fra l'altro disposizioni di attuazione della Direttiva (CE) 2009/12;

CONSIDERATO che il periodo di regolazione tariffaria ha una durata di 10 anni ed è articolato in due distinti sottoperiodi regolatori;

CONSIDERATO che ENAC, accogliendo le osservazioni del Ministero vigilanti, con nota n. 57021 del 7 maggio 2012 ha espresso proprie valutazioni su una soluzione





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- alternativa del calcolo del capitale investito iniziale dell'attività regolamentata di ADR che escludeva il recupero del cosiddetto deficit tariffario;
- CONSIDERATO che con nota n. 2861 dell'11 giugno 2012 il Ministero delle infrastrutture ha espresso parere favorevole in merito alla predetta soluzione alternativa per la determinazione del capitale investito iniziale e suggerito modificazioni su alcune clausole del Titolo II;
- CONSIDERATO che sullo schema di Convenzione (Titolo I), la competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture si è espressa favorevolmente con note prot. n. 3204 in data 2 luglio 2012 e prot. n. 3773 in data 1° agosto 2012, prescrivendo integrazioni e/o modificazioni successivamente recepite dalle parti in sede di stipula dell'atto unico Convenzione – Contratto;
- CONSIDERATO che in data 3 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, preso atto del parere favorevole del Ministero delle infrastrutture sulla metodologia alternativa per la determinazione del capitale investito iniziale di ADR, ha deliberato di avviare le consultazioni sulla regolamentazione tariffaria e sulla dinamica tariffaria 2012 – 2016 sulla base di tale nuova impostazione;
- CONSIDERATO con nota n. 134414 del 18 ottobre 2012, l'ENAC ha trasmesso ai Ministeri vigilanti il verbale delle predette consultazioni sulla regolamentazione tariffaria e sulla dinamica tariffaria 2012 – 2016 e le controdeduzioni dello stesso Ente alle osservazioni formulate dagli utenti;
- CONSIDERATO che all'esito della pubblica consultazione, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con delibera n. 38 del 19 ottobre 2012, ha approvato la proposta tariffaria relativa al primo sottoperiodo regolatorio di vigenza del Contratto di programma in deroga;
- CONSIDERATO che in data 25 ottobre 2012 l'ENAC e la Società A.d.R. hanno stipulato l'atto unico Convenzione – Contratto di programma in deroga e i relativi allegati,





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

accogliendo le citate integrazioni e modificazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture sia sul Titolo I che sul Titolo II del medesimo atto;

CONSIDERATO che, con nota n. 139334/DG del 30 ottobre 2012, l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risultanze del procedimento istruttorio e l'atto Convenzione – Contratto di programma in deroga e i relativi allegati;

VISTO il conclusivo parere fornito dalla Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 5376 dell'8 novembre 2012;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot.n.41082 in data 21 novembre 2012, l'atto unico di Convenzione-Contratto corredato della relativa documentazione tecnica e dei pareri ministeriali resi al riguardo;

CONSIDERATO che l'articolo 22, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuale anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34bis, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modifiche, a condizione che siano concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che con note n. 4802 in data 23 novembre 2012 e n. 4872 in data 28 novembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- programmazione ed il coordinamento della politica economica – ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze l'atto unico di Convenzione-Contratto corredato della relativa documentazione tecnica;
- CONSIDERATO che per l'aeroporto G.B. Pastine di Ciampino, rientrante nel sistema aeroportuale della Capitale, è in fase di preventiva concertazione lo schema di decreto interministeriale concernente la dismissione dei beni del demanio militare aeronautico ai sensi dell'art.693, c. 3 del Codice della navigazione e che, pertanto, si è reso necessario acquisire, sull'atto unico di Convenzione-Contratto, il parere del Ministero della Difesa;
- VISTO l'atto di intesa programmatica tra il Ministro dei Trasporti pro-tempore ed il Presidente della Regione Lazio pro-tempore, stipulato in data 31 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2007, n. 248, volto a promuovere direttamente o indirettamente, nell'ambito delle rispettive competenze - mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo - le attività necessarie alla delocalizzazione del traffico aereo gravitante sull'aeroporto di Ciampino verso il nuovo aeroporto di Viterbo;
- VISTA la nota n. 4127 del Ministro dei Trasporti pro-tempore, datata 26 marzo 2008, con la quale si prevede, tra l'altro, che A.d.R S.p.A., già titolare *ex lege* della concessione di gestione del Sistema Aeroportuale della Capitale, comprendente oltre all'aeroporto di Fiumicino anche quello di Ciampino, interessato dal processo di delocalizzazione funzionale del traffico aereo, è titolare del diritto all'ampliamento della convenzione e, correlativamente, della concessione di gestione, del nuovo aeroporto di Viterbo che, peraltro, è destinato ad essere ricompreso nel Sistema Aeroportuale della Capitale;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTO l'atto di intesa programmatica, sottoscritto in data 10 settembre 2008, circa le attività propedeutiche all'atto aggiuntivo tra l'ENAC e A.d.R. S.p.A. per la concessione della gestione aeroportuale del nuovo aeroporto di Viterbo;
- CONSIDERATO che le linee programmatiche in materia di aeroporti contenute nell'Allegato 10 "Infrastrutture" al Documento di Economia e Finanze, nella versione correlata alla nota di aggiornamento al medesimo DEF di settembre 2012, recitano che occorre *"evitare la realizzazione di nuovi aeroporti laddove sia possibile utilizzare strutture già esistenti con capacità da potenziare.."*
- RITENUTO che, alla stregua predetto Allegato 10 "Infrastrutture", non si debba più dare corso alle menzionate intese programmatiche del 31 gennaio 2008 e del 10 settembre 2008, in quanto la delocalizzazione del traffico aereo dall'aeroporto di Ciampino potrà essere attuata verso l'aeroporto di Fiumicino con il potenziamento delle capacità infrastrutturali dello stesso, al quale verranno destinate le risorse finanziarie previste per l'aeroporto di Viterbo in autofinanziamento;
- CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 42766 del 3 dicembre 2012, ha trasmesso alla PCM lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- CONSIDERATO la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica – ha predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche ed integrazioni, da recepire nel testo definitivo del Contratto di programma e dei relativi allegati tecnici;
- SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### DECRETA

#### Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102 è approvato l'Atto unico costituito dalla Convenzione per la gestione totale fino al 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal Contratto di programma in deroga (Titolo II) e relativi allegati, nei termini indicati dall'art. 71, comma 3 bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, stipulato tra l'ENAC e la Società A.d.R. S.p.A, subordinatamente al recepimento dei seguenti principi e indicazioni:

- a) stralciare gli interventi previsti per la realizzazione del nuovo aeroporto di Viterbo e le correlate previsioni convenzionali e contrattuali, destinando le risorse finanziarie già in autofinanziamento per il potenziamento della capacità infrastrutturale di Fiumicino;
- b) in conformità alla disciplina comunitaria e nazionale in materia, escludere espressamente, alla scadenza della concessione prevista al 2044, la possibilità di proroga della concessione stessa;
- c) prevedere che le eventuali modifiche soggettive di cui all'art. 3.1 riguardanti la concessionaria siano soggette ad autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza formulata dalla concessionaria, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- d) prevedere all'art. 9.5 che l'approvazione del Piano di sviluppo aeroportuale avvenga secondo le procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- e) prevedere che, nel caso la concessionaria modifichi il Piano di sviluppo aeroportuale in presenza di sopravvenute disposizioni normative ovvero di sopravvenute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo o comunque connesse al dimensionamento dei volumi di traffico, le Parti si impegnino ad individuare un accordo relativamente alle modifiche da apportare al suddetto Piano e al Piano economico finanziario entro 240 giorni dalla presentazione della proposta unitaria da parte della concessionaria. In mancanza di tale accordo, l'Atto unico Convenzione – Contratto di programma potrà essere risolto dalla concessionaria con il pagamento del relativo indennizzo;
- f) prevedere, ai fini della determinazione dell'indennizzo, che il valore di mercato delle attività non regolate venga determinato da un organismo indipendente pubblico nazionale o internazionale scelto congiuntamente dalle parti al momento dell'eventuale interruzione anticipata del rapporto con il criterio del valore di mercato;
- g) escludere in tutti i casi di subentro nei rapporti attivi e passivi i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, nonché eliminare l'obbligo di subentro nelle partecipazioni societarie non regolate;
- h) prevedere in un apposito Atto aggiuntivo stipulato dalle parti, idonei meccanismi di misurazione della qualità dei servizi secondo standard internazionali relativi ad aeroporti di dimensioni comparabili e, conseguentemente, stabilire le relative sanzioni in caso di mancato rispetto dei predetti standard.
- i) escludere che eventuali controversie relative all'esecuzione della convenzione e/o del contratto di programma siano devolute al giudizio arbitrale irrituale.

2. L'approvazione dell'Atto unico di cui al comma precedente è, altresì, subordinata al recepimento delle seguenti modifiche e integrazioni puntuali:





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) all'art. 9 comma 6, dopo le parole "gli elaborati previsti di cui all'Allegato 5" aggiungere "Il termine di 36 mesi per il perfezionamento del procedimento di approvazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale sarà sospeso qualora in tale arco temporale l'Indice di saturazione airside", inteso come rapporto tra il picco dei movimenti orari del busy day (IATA) e la massima capacità allocabile (ENAC), rilevato al 30 ottobre di ogni anno con riferimento ai dodici mesi solari precedenti risultasse inferiore a 0.75 . La sospensione del termine opererà sino a quando le successive rilevazioni (effettuate sempre al 30 ottobre e con riferimento ai dodici mesi solari precedenti) attesteranno il superamento di tale soglia";
- b) eliminare dall'Allegato 6, punto 1.8, richiamato all'art. 17 comma 1, la previsione della sospensione nell'applicazione delle penali per ritardi nella progettazione e realizzazione del Terminal 4 Ovest per cause imputabili alla Concessionaria, nel limite di ventiquattro mesi dal rispettivo cronoprogramma;
- c) per quanto riguarda la disciplina dei nuovi investimenti prevista dall'art. 28, nell'Allegato 8 prevedere la presentazione all'ENAC da parte della Concessionaria, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'Atto unico Convenzione - Contratto di Programma, dei cronoprogrammi degli interventi previsti per il periodo 2012 – 2016 aggiornati per tenere conto (i) del minore tempo di realizzazione degli interventi stessi conseguente alla effettiva data di efficacia della Convenzione Unica medesima, fermo il termine finale al 31.12.2016 e (ii) del maggior importo di investimenti da eseguire in tale minore arco temporale pari a 325 milioni di euro. I cronoprogrammi aggiornati dovranno altresì riportare l'individuazione e l'indicazione temporale di assunzione dei provvedimenti amministrativi comunque occorrenti per il rispetto dei tempi indicati.
- d) disciplinare gli indicatori di qualità di cui all'Allegato 10 come segue:





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- i. modificare l'indicatore "Tempo di riconsegna bagagli" riqualificandolo come "Tempo di riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio" esponendo separatamente i due valori;
- ii. relativamente allo scalo di Ciampino, indicare il "Tempo di funzionamento su orario di apertura dello scalo" quale unità di misura degli indicatori "Affidabilità impianti di riconsegna bagagli" e "Uptime CREWS".

3. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere recepite dalle parti mediante apposito Atto aggiuntivo da stipulare entro il termine di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n. 35.

4. Per quanto non previsto dal Contratto di programma continuano ad applicarsi le disposizioni della delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 dicembre 2008.

### Art. 2

1. L'Atto unico Convenzione - Contratto di programma ENAC - A.d.R. prevede periodi di regolazione tariffaria di durata decennale, articolati in due sottoperiodi regolatori, ciascuno di durata quinquennale, autonomi e distinti sotto il profilo tariffario, definiti nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Titolo II dell'Atto unico, validi per l'intero periodo della concessione.

2. La dinamica tariffaria del primo sottoperiodo quinquennale di vigenza contrattuale è riportata nell'Allegato 9, Tabelle parte II "Tariffe unitarie per l'articolazione dei servizi regolamentati 2012-2016", all'Atto unico Convenzione - Contratto di programma.





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### Art. 3

1. L'Atto unico Convenzione - Contratto di programma ENAC - A.d.R. diviene vincolante per le parti dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto stabilito al successivo comma per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari.
2. Per la prima annualità di vigenza contrattuale, i livelli tariffari indicati nell'Allegato 9, Tabelle parte II "Tariffe unitarie per l'articolazione dei servizi regolamentati 2012-2016 ", del Contratto di programma saranno esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Entro il 30 dicembre di ciascuna annualità di ogni sottoperiodo tariffario, l'ENAC, all'esito delle verifiche previste dall'Atto unico Convenzione - Contratto di programma, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla società A.d.R., i valori da assegnare ai parametri tariffari  $x$ ,  $k$ ,  $v$ ,  $p$  e  $\varepsilon$  e le conseguenti tariffe per l'annualità successiva. Entro il 15 gennaio di ciascuna annualità l'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, fornendo altresì la necessaria informativa alle biglietterie IATA, i livelli dei corrispettivi regolamentari applicabili per il periodo 1° marzo - 28 febbraio successivo.

### Art. 4

1. Al termine del periodo regolatorio decennale l'ENAC e la concessionaria, previa consultazione con l'utenza, provvederanno con apposito atto contrattuale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto stesso, a definire quanto previsto dall'art. 21 comma 6 dell'Atto unico Convenzione – Contratto di programma.





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. L'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi di ogni sottoperiodo tariffario, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che deve essere resa alle biglietterie IATA.

### Art. 5

1. L'Atto unico Convenzione - Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) e sul sito internet dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite avviso.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

ROMA, 21 DIC. 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

